


# STUDI PROFESSIONALI: LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Dott. Giancarlo Allione




## S.O.S. DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INVIATE - SERIE STORICA (2000 – 2012)

### Segnalazioni pervenute

	Valori assoluti	Variazione rispetto all'anno prec. (%)
<b>2008</b>	14.602	16,4%
<b>2009</b>	21.066	44,3%
<b>2010</b>	37.321	77,2%
<b>2011</b>	49.075	31,5%
<b>2012</b>	67.047	36,6%
<b>2012</b>	<b>60.078</b>	<b>Operazioni analizzate</b>

Complessivamente, dal 1997 sono pervenute oltre 250.000 segnalazioni, delle quali 189.111 solo nell'ultimo quinquennio.

*Numero di segnalazioni pervenute  
(2008-2012)*



## Ripartizione delle segnalazioni degli intermediari finanziari in base alla regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata

Regioni	2008		2009		2010		2011		2012	
	(n. SOS)	(%)								
Lombardia	3.768	26,9	5.656	27,7	7.805	21,2	8.778	18,20	12.171	18,87
Lazio	2.000	14,2	3.044	14,8	5.495	14,9	6.350	13,16	7.877	12,22
Campania	1.344	9,5	1.801	8,8	4.440	12,1	6.128	12,70	7.594	11,78
Emilia Romagna	986	7	1.422	6,9	3.151	8,6	4.343	9,00	5.192	8,05
Piemonte	1.006	7,1	1.448	7,1	3.030	8,2	3.714	7,70	4.942	7,66
Veneto	937	6,7	1.244	6,1	1.830	5	2.903	6,02	4.621	7,17
Toscana	849	6	1.702	8,3	3.291	8,9	3.546	7,35	4.386	6,80
Puglia	575	4,1	703	3,4	1.422	3,9	1.948	4,04	3.091	4,79
Sicilia	542	3,8	633	3,1	1.435	3,9	2.287	4,74	3.003	4,66
Marche	225	1,6	460	2,2	1.049	2,8	2.550	5,29	2.684	4,16
Calabria	477	3,4	541	2,6	835	2,3	1.135	2,35	1.738	2,70
Liguria	285	2	338	1,6	715	1,9	1.217	2,52	1.569	2,43
Sardegna	172	1,2	243	1,2	334	0,9	614	1,27	1.248	1,94
Abruzzo	253	1,8	367	1,8	446	1,2	892	1,85	1.233	1,91
Friuli Venezia Giulia	277	2	376	1,8	626	1,7	622	1,29	881	1,37
Trentino Alto Adige	127	0,9	192	0,9	342	0,9	490	1,02	580	0,90
Umbria	117	0,8	164	0,8	270	0,7	455	0,94	499	0,77
Estero	n.d.		n.d.		n.d.		n.d.		470	0,73
Basilicata	78	0,6	84	0,4	131	0,4	171	0,35	359	0,56
Molise	39	0,3	87	0,4	114	0,3	101	0,21	189	0,29
Valle d'Aosta	12	0,1	19	0,1	63	0,2	100	0,21	158	0,25
<b>Totale</b>	<b>14.069</b>	<b>100</b>	<b>20.524</b>	<b>100</b>	<b>36.824</b>	<b>100</b>	<b>48.344</b>	<b>100</b>	<b>64.485</b>	<b>100</b>



<b>Categoria di segnalante</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Composizione percentuale del 2012</b>
<b>Professionisti <sup>(1)</sup></b>	<b>223</b>	<b>199</b>	<b>150</b>	<b>119</b>	<b>162</b>	<b>314</b>	<b>1.973</b>	<b>83,2</b>
- Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	66	195	1.876	79,2
- Dottori Commercialisti	24	37	17	28	43	52	76	3,2
- Società di revisione	9	2	2	2	6	10	4	0,2
- Avvocati	3	8	6	3	12	12	4	0,2
- Esperti contabili	15	21	19	10	23	30	12	0,5
- Revisori contabili	2	4	3	7	12	15	1	0,0
<b>Operatori non finanziari <sup>(2)</sup></b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>61</b>	<b>178</b>	<b>397</b>	<b>16,8</b>
* di cui:								
- Gestori di giochi e scommesse	0	0	4	6	34	130	283	11,9
<b>Totale</b>	<b>237</b>	<b>215</b>	<b>173</b>	<b>136</b>	<b>223</b>	<b>492</b>	<b>2.370</b>	<b>100,0</b>


Tipologia di segnalante	2012			2013
	1° sem	2° sem	Totale	1° sem
<b>Totale</b>	<b>34.296</b>	<b>32.751</b>	<b>67.047</b>	<b>31.544</b>
<b>Intermediari finanziari</b>	<b>33.185</b>	<b>31.492</b>	<b>64.677</b>	<b>30.336</b>
Banche e Poste	30.199	28.730	58.929	26.872
Intermediari Finanziari ex artt. 106 e 107 d.lgs. 385/1993, Istituti di Pagamento	1.870	1.869	3.739	2.749
Imprese di assicurazione	135	234	369	274
<b>Professionisti e operatori non finanziari</b>	<b>1.111</b>	<b>1.259</b>	<b>2.370</b>	<b>1.208</b>
<b>Professionisti</b>	<b>892</b>	<b>1.096</b>	<b>1.988</b>	<b>1.003</b>
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	844	1.032	1.876	903
Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Cons. del lavoro	42	48	90	65
Studi associati, soc. interprofessionali e soc. tra avvocati	1	9	10	14
Avvocati	2	2	4	6
Società di revisione, Revisori contabili	2	3	5	3
Altri soggetti esercenti attività professionale <sup>(2)</sup>	1	2	3	12
<b>Operatori non finanziari</b>	<b>219</b>	<b>163</b>	<b>382</b>	<b>205</b>

**PROFESSIONISTI**


	<i>Primo semestre</i>	<i>Secondo semestre</i>	<i>Anno 2012</i>
<b>CALABRIA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
Catanzaro	2	0	2
Cosenza	1	0	1
Crotone			
Reggio Calabria	0	3	3
Vibo Valentia	0	1	1

# 1° SEMESTRE 2013

Distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante



## RICEVUTE DA PROFESSIONISTI E OPERATORI FINANZIARI E ANALIZZATE CON DETTAGLIO SULL'ESITO DI ARCHIVIAZIONE



## L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 41)

### QUANDO IL PROFESSIONISTA

- sa
- sospetta
- ha motivi ragionevoli per ritenere



### CHE

- sono state compiute
- sono in corso
- sono tentate

**operazioni di riciclaggio  
o di finanziamento al terrorismo**



## SANZIONI

<p><b>Omessa segnalazione (art. 57, comma 4)</b></p>	<p><b>Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata</b></p> <p>Nei casi più gravi con l'irrogazione della sanzione si ordina la pubblicazione per estratto del decreto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale a spese del sanzionato</p>
<p><b>Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione (art. 55, comma 8)</b></p>	<p><b>Arresto da 6 mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro</b> (sanzione prevista anche per il flusso di ritorno delle informazioni)</p>

## **Irregolarità di rilievo amministrativo**

---

### **b.1.3**

---

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria

Valori assoluti

---

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Omessa segnalazione di operazione sospetta</b>	16	29	62	39

Art. 40 co. 2 c.p. “non impedire un evento che si ha **l’obbligo giuridico di impedire** equivale a cagionarlo”

- ❑ La responsabilità ex art. 40, co. 2 c.p. implica un **esplicito obbligo giuridico di impedire, che non è previsto dalla disciplina antiriciclaggio**
- ❑ DLGS 231/2007 non implica un esplicito obbligo giuridico di impedire quanto piuttosto quelli di **sospendere l’operazione** e di **Segnalare l’Operazione Sospetta**

**Conclusione:** omissioni/inosservanza obblighi  
da disciplina antiriciclaggio



non dovrebbe sussistere l’ipotesi di rapporto di causalità col reato di riciclaggio

## ESENZIONE (ART.12, CO. 3)

### In relazione allo svolgimento:

- della mera attività di **redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni** derivanti da obblighi fiscali
- degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale** di cui alla L. 11.1.1979, n. 12

→ Non sussistono gli obblighi di cui al Titolo II

**Capo I** - Obblighi di adeguata verifica della clientela

**Capo II** – Obblighi di registrazione

**ATTENZIONE** → Sussistono gli obblighi di cui al **Capo III** -  
Obblighi di segnalazione

## ESENZIONE (ART.12, CO. 3-BIS)

I componenti degli **organi di controllo** (es. collegio **sindacale**), comunque denominati, **sono esonerati** dagli obblighi di cui

al titolo II,

capi I, II e III.

**Hanno obblighi specifici ...**

**I revisori sono soggetti a tutti gli obblighi!**

## ART. 12 - PROFESSIONISTI

2.1 L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

## COME SI DEVE LEGGERE L'ART 12 CO. 2 ?

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente
- dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso

## COME SI DEVE LEGGERE L'ART 12 CO. 2 ?

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo
- in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,

ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'art. 12 co. 3 della bozza di DLgs. attuativo della direttiva 2005/60/CE individuava l'esame della posizione giuridica del cliente ***“nella consulenza allo scopo dell'accertamento e della ricostruzione della condizione legale personale e patrimoniale di un soggetto, ... fino a che essi non sono finalizzati alla realizzazione di un obiettivo modificativo della situazione giuridica esistente tramite una operazione determinata o determinabile”***



**La definizione non è stata trasfusa nel testo della 231**

## LA “MERA” CONSULENZA

Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera  
**“proposte di escludere gli obblighi di adeguata verifica in relazione alle prestazioni professionali di mera consulenza non finalizzate alla realizzazione di una operazione”**

**Il Governo, in occasione dell'intervento correttivo della disciplina antiriciclaggio del 2009 (DLgs. 151) non ha recepito la proposta.**

***“Possono esistere consulenze che propongono scelte operative che potranno in seguito essere adottate personalmente dal cliente”***

*Bartolo Mangogna – Ex direttore UIC – Videoconf 14.12.2007*

## ESENZIONE (ART.12, CO. 2)

**L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica** per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso:

1. dell'esame della posizione giuridica del loro cliente;
2. dell'espletamento dei compiti di difesa;
3. dell'espletamento dei compiti di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,

ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

## COLLABORAZIONE VOLONTARIA AL RIENTRO DEI CAPITALI

Circolare MEF 31 gennaio 2014 prot. n. 8624

Il DL 4/2014 opera solo sul piano fiscale!!!



non vale in alcun modo a qualificare come lecite  
le risorse o le attività oggetto di volontaria emersione  
illegalmente detenute all'estero

**Ultimo scudo fiscale  
(art. 13-bis co. 3 del  
DL 78/2009)**

→ **previsione  
espressa** →

il rimpatrio o la regolarizzazione  
non comportavano  
l'obbligo di SOS



per le somme riconducibili  
a reati tributari presupposto  
“condonati” dallo scudo

**Conferme: MEF (circ. 16 febbraio 2010 prot. n. 216614)**

→ Per i professionisti obbligo di SOS solo in presenza di ipotesi di reato diverse da quelle oggetto di sanatoria (es. traffico di sostanze stupefacenti)

**Comunicazione UIF del 24 febbraio 2010,**

→ obbligo di SOS anche nel caso in cui, successivamente al perfezionarsi dell'operazione, i professionisti avessero raccolto elementi che le somme rimpatriate potessero provenire da illeciti diversi da quelli non punibili

## NELLA *VOLUNTARY* NON C'È UNA DISPOSIZIONE ANALOGA A QUELLA DELLO SCUDO

Si sarebbe potuto esplicitare l'applicazione dell'art. 12 c. 2 del DLgs. 231/2007 →

l'obbligo di segnalazione non opera per le informazioni che i professionisti ricevono, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente

o

dell'espletamento dei compiti di difesa

A tutt'oggi la portata effettiva di questa norma non appare ancora adeguatamente approfondita.

L'interpretazione fornita dal MEF appare troppo severa !

### PROFILO PENALE VOLUNTARY

chi partecipa alla regolarizzazione spontanea

- non sarà perseguibile per omessa o infedele dichiarazione
- pena è ridotta fino a metà per fatture o dichiarazioni false o altri artifici



### Nuovo art. 5-*quater* co. 3 del DL 167/90:

entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.



### L'Autorità giudiziaria

1. comunque giunge a conoscenza dell'operazione,
2. non può agire per i due reati tributari presupposto (dichiarati non punibili)
3. non costituiscono (*ancora*) reato le condotte di autoriciclaggio o autoreimpiego quindi non può agire per quelli di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) o di impiego di denaro o di beni di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p)

Perché fare una SOS se il professionista accerta che le somme derivano dalle fattispecie “coperte” ??

La procedura di “**collaborazione volontaria**” (art. 1 del DL 4/2014)

**lascia intatti tutti gli obblighi antiriciclaggio**

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

ADEGUATA VERIFICA

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA (SOS) ALLA UIF

## ADEGUATA VERIFICA

Il Ministero ha precisato che si dovranno:

- identificare i titolari effettivi
- attivare misure “rafforzate” SE

capitali e i beni  
detenuti ll'estero

→ provengano →

Paesi ad alto rischio  
o non cooperativi  
secondo il GAFI

### RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

- PAESI UNIONE EUROPEA
- PAESI AREA ECONOMICA EUROPEA  
Islanda, Liechtenstein, Norvegia

### WHITE LIST

Australia	Brasile	Canada
Hong Kong	India	Giappone
Corea Sud	Messico	Singapore
Stati Uniti	Sudafrica	Svizzera

### BLACK LIST

Tutti gli altri  
Es. Turchia, Russia, Cina, San  
Marino, Guersney, Jersey e Isola di  
Man, Medio Oriente, Nuova Zelanda  
Sud est asiatico

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA SECONDO LA NOZIONE DI RICICLAGGIO DELL'ART. 2 DEL DLGS. 231/2007

Devono essere segnalate le condotte di  
conversione, trasferimento o di mera utilizzazione  
dei proventi

anche se realizzate dallo stesso autore dei reati presupposto

Tra i reati presupposto ci sono le fattispecie penali tributarie  
in genere !!!!

## REATO PRESUPPOSTO

OPERAZIONE DI RICICLAGGIO  
O TENTATIVO DI RICICLAGGIO  
COMPRESO AUTORICICLAGGIO

SOSPETTO CHE L'OPERAZIONE NASCONDA  
UN REATO DI RECICLAGGIO  
O TENTATIVO DI RECICLAGGIO  
O AUTORICICLAGGIO

DLGS. 231/2007, ART. 2:  
RUOLO RISPETTO AL REATO DI RICICLAGGIO

- **partecipazione attiva al reato o al tentativo di perpetrarlo**
- **l'associazione per commettere tale atto**
- **il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo** o il fatto di agevolarne l'esecuzione

**Punibile anche il tentativo di riciclaggio** in quanto non si tratta di fattispecie a consumazione anticipata



**CASSAZIONE n. 17694 del 7.5.2010**

## IL RICICLAGGIO

1. Deve sussistere una attività criminosa in grado di generare dei beni (reato presupposto)
2. È compiuta o tentata un'attività di riciclaggio dei beni provenienti dal reato

## DLGS. 231/2007, ART. 2

### **Specifica definizione di operazione di riciclaggio**

*“... ai soli fini del presente decreto ..”*

#### **Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni**

essendo a conoscenza che, al momento della loro ricezione, tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

#### **Occultamento o dissimulazione**

- **della reale natura, provenienza, ubicazione dei beni**

#### **Disposizione o movimento**

- **della proprietà o dei diritti dei beni**

essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

DLGS. 231/2007, ART. 2

**Specifica definizione di operazione di riciclaggio**

*“... ai soli fini del presente decreto ..”*



**allo scopo di**

- **occultare o dissimulare l'origine illecita**
- **aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni**

## CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19.3.2012

La **segnalazione di operazione sospetta** non è “più strettamente legata al concetto penale di **riciclaggio** o di reimpiego di denaro o beni ai sensi degli artt. 648-*bis* e *ter* c.p.



**tutti i casi previsti ai fini amministrativi dall'art. 2 del DLgs. 231/2007**

## CIRCOLARE ABI N. 2 DEL 5.2.2009

### Attenzione

L'autoriciclaggio  
non esiste (**ancora**)  
nell'ordinamento  
penale italiano

**L'autore o il compartecipe del reato presupposto  
non potrà essere punito per il reato di riciclaggio**

## STUDIO N. 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

### I REATI PRESUPPOSTO

- i reati tributari in genere
- qualsiasi altra attività criminosa in grado di produrre beni

possono rappresentare il presupposto di condotte volte al riciclaggio

(cfr., in giurisprudenza, Cass. 26.11.2009 n. 45643 e Cass. 21.1.2009 n. 2451)

## STUDIO N. 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

### REATI TRIBUTARI

- ❑ il DLgs. 74/2000 attiene alle **imposte dirette e all'IVA**  
→ evasione ed elusione IRAP e di imposte indirette diverse dell'IVA non possono qualificarsi come attività criminosa
- ❑ la maggior parte dei reati tributari è caratterizzato da **soglie quantitative** al solo superamento delle quali la condotta assurge a rilevanza penale (soglie di punibilità) e, quindi, ad eventuale presupposto di riciclaggio.

## STUDIO N. 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

### REATI TRIBUTARI

- ❑ nei **reati dichiarativi** l'attività di riciclaggio dei relativi proventi può concepirsi solo dal relativo momento consumativo (presentazione od omessa presentazione della dichiarazione).

Prima di tale momento si può al più sospettare che sarà commesso un reato tributario, ma non che è stata commessa, è in corso o è stata tentata un'attività di riciclaggio.

## AUTORICICLAGGIO ??

**I REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO CHE POSSONO DIVENTARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE SECONDO LA GDF**

Art. 2 DLgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 DLgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 DLgs. 74/2000	Dichiarazione infedele
Art. 5 DLgs. 74/2000	Omessa dichiarazione
Art. 8 DLgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10- <i>bis</i> DLgs. 74/2000	Omesso versamento di ritenute certificate
Art. 10- <i>ter</i> DLgs. 74/2000	Omesso versamento IVA

CIRCOLARE GDF N. 81 INCC DEL 16.8.2008  
CONF. BOZZA CIRC. UIF SU INDICATORI

**Attenzione**

Devono essere segnalati anche i casi di  
**AUTORICICLAGGIO**,  
cioè quando il reato ex art. 648-bis c.c.  
è commesso **dagli stessi soggetti**  
responsabili e/o concorrenti nel reato presupposto

Ampliate le situazioni **da segnalare** anche a quelle in cui **il potenziale riciclatore non è estraneo al reato presupposto**, ma addirittura vi partecipi, lasciando poi, agli organi inquirenti il compito delle valutazioni relative.

# INDICATORI DI ANOMALIA PER PROFESSIONISTI E CED

Indici emanati su proposta dell'UIF con decreto del  
Ministero della Giustizia e sentiti gli Ordini  
Professionali

## STUDIO N. 261-2013/B DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

**Ai fini della segnalazione di operazioni sospette** di riciclaggio occorre:

- la sussistenza di una attività criminosa
- da cui provengano beni
- sapere o sospettare** che i beni provengano da una attività criminosa
- sapere o sospettare** che è in corso, è stata compiuta o tentata un'attività di riciclaggio di beni provenienti da reato.

## OPERAZIONE SOSPETTA IN BASE ALL'ART. 41 DLGS. 231/2007

Ogni operazione che:

- A. per caratteristiche, entità, natura o altra circostanza**
- B. tenuto anche conto**
  - b.1 della capacità economica**
  - b.2 dell'attività svolta dal soggetto**
- C. conosciuta in ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi disponibili**

**induca a sospettare**

**che il denaro i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**

## IL PRESUPPOSTO PER LA SEGNALAZIONE

**SI DELINEA**



**ESCLUSIVAMENTE**

**in base ad elementi a disposizione dei segnalanti,  
acquisiti nell'ambito dell'attività svolta  
ovvero  
a seguito del conferimento dell'incarico**



**IL PROFESSIONISTA NON DEVE SVOLGERE  
ALCUNA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA**

## VALUTAZIONI E RILEVAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Ai fini della valutazione delle operazioni sospette,  
il professionista deve:

- **valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela**
- **rilevare comportamenti non previsti dagli indicatori ma che rivelino concreti profili di sospetto**
- **rilevare comportamenti che integrino più di un indicatore**

## LE CATEGORIE DI INDICATORI PER I PROFESSIONISTI DECRETO MIN. GIUSTIZIA 16.4.2010

- A. Indicatori connessi al cliente
- B. Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- C. Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell'operazione;
- D. Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi
- E. Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, o mobili registrati
- F. Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie

## LE CATEGORIE DI INDICATORI PER I PROFESSIONISTI DECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16.4.2010 IN G.U. DEL 3.5.2010, N. 101

### **A. Indicatori connessi al cliente**

- Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale,
  - ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale
  - ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali
- Il cliente è censito o è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo
- richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.

LE CATEGORIE DI INDICATORI PER I PROFESSIONISTI  
DECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16.4.2010  
IN G.U. DEL 3.5.2010, N. 101

**B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:**

Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo:

- non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente
- ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

## LIMITI DEGLI INDICATORI

### Attenzione

Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e sufficiente per individuare le operazioni sospette

Il professionista non deve segnalare in modo meccanico



- l'elencazione degli indicatori di anomalia non può essere considerata esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione della modalità di svolgimento delle operazioni
- la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela
- l'assenza di riscontro di indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta

## POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO

(STUDIO 20 DICEMBRE 2007)

Compravendita con prezzo  
dell'immobile non proporzionale  
all'attività lavorativa svolta  
dall'acquirente e al suo dichiarato  
*“status economico”*

CIRC. MEF 11.10.2010, PROT. 297944

**Valutare con attenzione l'operatività in contante** dei clienti, **anche sotto la soglia dei € 2.500** e le operazioni di versamento e prelievo in contanti presso gli intermediari finanziari per importi pari o superiori a € 15.000



Raffrontare i dati con le informazioni che si possiedono, inerenti il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione

**SI AL "CASO PER CASO"**

se frequente ed ingiustificata

nel quadro di conoscenza del soggetto

## EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO

### **Nuovi indicatori di anomalia per intermediari e professionisti** **Comunicazione UIF del 23.4.2012**

#### **I settori più esposti a fenomeni di evasione fiscale e conseguente riciclaggio:**

- attività di pulizia e manutenzione;
- attività di consulenza e pubblicitarie;
- settori dei materiali ferrosi, edile, dell'autotrasporto e del movimento terra,
- settori dei metalli preziosi, delle opere d'arte;
- mercati dei cosmetici;
- commercio all'ingrosso di olio e grano;
- scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche;
- attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari)

## TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE (ART. 41, CO. 4)

Il professionista è tenuto a inviare la segnalazione:

- ❑ appena viene a conoscenza degli elementi di sospetto
- ❑ senza ritardo
- ❑ «ove possibile prima di eseguire l'operazione»

L'efficacia preventiva della segnalazione è direttamente correlata alla tempestività e alla diligente condotta del professionista.

## OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 41, CO. 5)

Il professionista al quale il cliente si rivolge per il compimento di operazioni che appaiano sospette deve:

1. **astenersi** dall'eseguire l'operazione sospetta richiesta dal cliente
2. **eccezioni nei casi** in cui l'astensione può compromettere:
  - a. l'ordinario svolgimento delle prestazioni professionali;
  - b. le indagini
2. **inviare senza ritardo** la segnalazione dell'operazione alla UIF

## IL SEGRETO PROFESSIONALE (ART. 41, CO. 6)

La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge **e in buona fede, non costituisce violazione:**

- del segreto professionale
- di altri obblighi di segretezza
- di restrizioni imposte per legge o in sede contrattuale

## SEGNALAZIONE TELEMATICA

- ❑ L'art. 6, co. 6, lett. *e-bis*) DLgs. 231/2007 ha previsto un provvedimento per la disciplina dei contenuti della segnalazione
- ❑ Tali contenuti sono stati formalizzati nel provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria) del 4.5.2011


**16 maggio 2011**

**Avvio del nuovo sistema informativo per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette**

**SOS CARTACEA → STOP AL 31.10.2011**


## SEGNALAZIONE TELEMATICA

I professionisti trasmettono la segnalazione della operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli Ordini professionali  
(art. 43)



## SEGNALAZIONE TELEMATICA

I dottori commercialisti e gli esperti contabili **ATTUALMENTE** trasmettono la segnalazione dell'operazione sospetta di riciclaggio esclusivamente in via telematica alla UIF secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d'Italia il 4 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2011)



## SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16.5.2011)

1. Registrazione sul portale **INFOSTAT-UIF** (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)

← → ↻ 🏠 <https://registration.bancaditalia.it/login/faces/public/login.jspx?callUrl=https://i>



[Domande Frequenti](#)



**Registrazione**

**[Se non e' ancora registrato, clicchi qui.](#)**



**Autenticazione**

*\* = campo obbligatorio*

\* Username

\* Password

**Accedi**



**Ha smarrito le sue credenziali di accesso?**

**[Se ha dimenticato la sua password, clicchi qui.](#)**

**[Se ha dimenticato il suo username, clicchi qui.](#)**

## Registrazione

*Il valore inserito nel campo USERNAME diventerà la sua credenziale d'accesso insieme alla password. Al termine del processo di registrazione, le sarà inviata una e-mail di conferma all'indirizzo indicato. La e-mail conterrà un link verso una pagina web per l'attivazione dell'utenza.*

### Nota

*Il link inviato tramite e-mail sarà valido per 72 ore.*

**Inserimento dati**

**→ Ricezione mail**

**→ Link a pagina attivazione**

**→ Attivazione definitiva**

## Registrazione

\* Username

Lo username deve iniziare con almeno 3 (tre) caratteri

\* Nome

\* Cognome

Codice Fiscale

Nazione

Provincia

Comune

Indirizzo

CAP

\* E-mail

\* Conferma E-mail

\* Domanda segreta

\* Risposta segreta

Telefono Fisso

Numero di telefono senza caratteri di separazione

Numero di cellulare

Numero di cellulare comprensivo di prefisso internazionale

Conferma Telefono Cellulare

\* Password

## SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16.5.2011)

1. Registrazione sul portale **INFOSTAT-UIF**  
(<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)

**2a. Utilizzo portale UIF  
interfaccia video per input  
dati e creazione file**

**2b. Creazione file xbrl**

## CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

**Dati che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante**

- **Dati segnalante**
- **Specificazione se il sospetto riguarda il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo ovvero la proliferazione di armi di distruzioni di massa.**
- **Indicazione:**
  - **dell'evento che ha dato origine all'inoltro della segnalazione,**
  - **del livello di rischio attribuito dal segnalante secondo un suo "prudente apprezzamento"**

## CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

**Elementi  
informativi  
specifici**

Dati strutturati concernenti:

- **i soggetti coinvolti**
- **le operazioni poste in essere**
- **le relazioni fra le persone**
- **le relazioni fra le operazioni e le persone**

→ Come minimo va segnalato **un soggetto** ed **una operazione**, anche non eseguita, a prescindere dall'importo della stessa.

## CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

<b>In forma libera:</b> <b>descrizione e motivi del sospetto</b>	Nella descrizione della operatività segnalata occorre far <b>riferimento al contesto economico finanziario illustrando i motivi del sospetto</b> , cioè le ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento al terrorismo.
<b>Allegati</b>	<b>Documenti in formato elettronico</b> (estratti conto, copie di titoli di credito, corrispondenza col cliente, ecc) che il segnalante ritenga <b>necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta</b> . Tali documenti devono essere conservati dal segnalante a fronte di successive richieste UIF.



[Inserisci PIN](#) | [Richiedi Delega](#) | [Gestione Abilitazioni](#)

[Esci](#)

### RILEVAZIONI

[Aggiorna](#)

- RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT
  - RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF
    - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)

#### SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER L'ANTIRICICLAGGIO (RADAR)

Sezione dedicata alle segnalazioni di operazioni sospette inviate all'Unità di Informazione Finanziaria ai sensi dell'art.41 del d.lgs.231/2007 (modificato dal decreto legge n.78 del 31 maggio 2010)

**LINK UTILI:**

- Manuale utente
- Email
- Comunicato UIF del 3 settembre 2012

[ACCEDI AI SERVIZI](#) | [MES SAGGI](#)

### INFOSTAT-UIF

Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni

Assistenza telefonica e mail

INFOSTAT-UIF offre supporto delle segnalazioni della Unità di Informazione Finanziaria della Banca

### SUPPORTO TECNICO

#### FAQ

Per quesiti tecnici contattare l'helpdesk del Servizio:

Telefono: [uif.helpdes@bancaditalia.it](#)

E-mail: [uif.casa@bancaditalia.it](#)

### ULTIMI AGGIORNAMENTI

Notizie generali

#### NOTIZIE GENERALI

**Rilevazioni periodiche della UIF**  
**Rilevazioni non periodiche della UIF**

Si comunica che il 31 maggio 2012 dalle ore 10.00 alle 12.00 il sistema INFOSTAT-UIF sarà indisponibile per attività di manutenzione straordinaria.

### INFO UTENTE

Benvenuto/a: **XXXXXXXXXX**

Nome/utente: **XXXXXXXXXX**

Ultimo accesso: 01-10-2012 11:25:18



## SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16.5.2011)

1. Registrazione sul portale **INFOSTAT-UIF**  
(<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)

2a. Utilizzo portale UIF  
interfaccia video per input  
dati e creazione file

2b. Creazione file xbrl

3. Upload del file e utilizzo sw diagnostico UIF

4. Invio definitivo

# LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Italiano

Rilevazioni   Consulta Messaggi   Gestione autorizzazioni   Gestione dati del profilo

Benvenuto: [XXXXXXXXXX]   Info   Esci

### Rilevazioni ad Evento

Seleziona il partner: STUDIO ASSOCIATO [XXXXXXXXXX]

**Rilevazioni in corso**

- SOS
  - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'Antiriciclaggio (RADAR)

**SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE PER LA RACCOLTA E ANALISI DATI PER L'ANTIRICICLAGGIO (RADAR)**

Sezione dedicata alle segnalazioni di operazioni sospette inviate all'Unità di Informazione Finanziaria ai sensi dell'art.41 del dlgs.231/2007(modificato dal decreto legge n.78 del 31 maggio 2010)

**LINK UTILE:**

- Manuale utente
- Email
- Comunicato UIF del 3 settembre 2012

↓   ↓   ↓

**Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'Antiriciclaggio (RADAR)**

<b>DATAENTRY:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Compila</li><li>Importa</li></ul>	<b>UPLOAD:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Consegna</li><li>Diagnostico</li></ul>	<b>GESTIONE MESSAGGI:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Visualizza</li></ul>
---	---	--



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria

# Segnalazione di operazioni sospette

**Identificativo**

**Data acquisizione**

**Segnalante**

**Categoria** RICICLAGGIO


**Valutazione del rischio** MEDIO ALTO  
**attribuito dal segnalante**

Stampa ufficiale del

## Sommario

<b>1 Segnalazione 2012-01-80313</b>	<b>3</b>
1.1 Dati del segnalante	3
1.2 Informazioni generali della Segnalazione	3
1.3 Note	3
1.4 Fenomeni	3
1.5 Provvedimenti e richieste	3
1.6 Segnalazioni collegate	3
1.7 Documenti allegati	3
<b>2 Sintesi dei soggetti, delle operazioni e dei rapporti richiamati dal segnalante</b>	<b>4</b>
2.1 Sintesi delle Operazioni	4
2.2 Sintesi dei Soggetti	4
2.3 Sintesi dei Rapporti	4
<b>3 Dettaglio Operazioni</b>	<b>5</b>
3.1 Operazione sub 1	5
<b>4 Dettaglio Soggetti</b>	<b>6</b>
4.1 Soggetto sub 1	6
4.2 Soggetto sub 2	7

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE




## OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA (ART. 47)

La UIF può richiedere ai professionisti qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge



I professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto richiesto

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE



## TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE (ART. 45)

Devono adottare misure adeguate per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione:

- i soggetti obbligati alla segnalazione
- la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA
- gli Ordini Professionali

## TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE (ART. 45)

**L'identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione potrà essere rivelata solo su decreto motivato dell'autorità giudiziaria, ove quest'ultima lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.**

Fuori da tali ipotesi, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

## DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE (ART. 46)

Fuori dai casi previsti dalla legge al professionista è **vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione.**

Il divieto vale anche nei confronti di chiunque ne sia a conoscenza (compresi dipendenti e collaboratori del professionista).


## ESITI DELLA SEGNALAZIONE (ART. 47)

La UIF può richiedere ai professionisti qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge. In tal caso i professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto richiesto.

La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, alle quali la UIF trasmette la segnalazione corredata da una relazione tecnica, sono a loro volta tenuti ad informare il Procuratore nazionale antimafia, ove emergano profili di criminalità organizzata penalmente rilevanti.

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE (ART. 47)

*Per gli accertamenti ritenuti necessari, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia Tributaria competenti per territorio. All'esito di tali indagini, potranno emergere:*



## FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI (ART. 48)

La UIF comunica direttamente al segnalante (ovvero tramite gli ordini professionali) l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini.

Gli organi investigativi informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

La UIF, la GdF e la DIA forniscono, nell'ambito della relazione annuale al MEF, informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

# LA PROCEDURA GIANOS - GIANOSCOM

## GIANOS

**GIANOS** → Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette  
il primo applicativo antiriciclaggio realizzato in Italia, operativo dal 1994.

### Utilizzato da:

- quasi tutte le banche italiane
- dalla maggioranza dei gruppi assicurativi
- nonché da molti altri intermediari

### Consente di:

- Organizzare le informazioni per la conoscenza del cliente
- Formalizzare gli iter valutativi
- Elaborare indici di anomalia per operazioni sospette
- Generare profili di rischio di riciclaggio

## COSA VUOL DIRE “FORMALIZZARE L’ITER VALUTATIVO”

- ❑ Dare una organizzazione logica al flusso
- ❑ Utilizzare un approccio basato sul rischio
- ❑ Configurare costi organizzativi accettabili
- ❑ Garantire la Coerenza con le prescrizioni contenute nel DLgs. 21.11.2007 n. 231 (e delle correlate Istruzioni di vigilanza)

## PERCHÈ INDIVIDUARE INDICATORI DI ANOMALIA STD

- Ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali
- Contribuire al contenimento degli oneri
- Corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

## ADEGUATA VERIFICA DOCUMENTATA

Attenzione in modo strutturato ed efficiente a:

- Cliente:
  - persona fisica (soggetti collegati)
  - società e legali rappresentanti
  - titolari effettivi
  
- Presenza di informazioni di dominio pubblico
  
- Importo o la frequenza delle operazioni

## GIANOS → L'EVOLUZIONE GIANOSCOM

- Portale delle informazioni
- Formazione dei dipendenti
- Gestione strutturate del cliente e del profilo di rischio
- Adeguata verifica attraverso l'interrogazione delle banche dati di





Studio Allione Campanelli Aruga

> LOGOUT



AMMINISTRAZIONE



PERSONALIZZA SITO



ARCHIVIO PERSONALE



RICERCA GENERALE



SCADENZARIO



ULTIMI DOCUMENTI LETTI



ULTIMI PUBBLICATI

HOME

INFORMAZIONE

APPROFONDIMENTO

DLGS. 231/2007

BANCA DATI EUTEKNE

PRODOTTI

HOME \ AREA UTENTE

Testo



AND  OR  FRASE ESATTA

Dal

Al

Cerca in



titoli



testo

Numero

Giorno

Mese

Anno

Art.

Autore

Eutekne.info

Biblioteca Eutekne

Rassegna Leggi

Notiziario

Formulari Eutekne

Archivio Pareri

Sistema Integrato

La Settimana in Breve

Informative

Risposte Eutekne

InformaStudi

Rassegna Giurisprudenza

Schede di Aggiornamento

Rassegna Prassi

Banca Dati documentale

Prassi

Giurisprudenza

Leggi

Materia



## FORMAZIONE

IN AULA

E-LEARNING

09.03.2013

**ANTIRICICLAGGIO**

Obblighi per i professionisti e presentazione del software Gianos

12.03.2013

**ANTIRICICLAGGIO**

Criteri di individuazione del cliente e del titolare effettivo e valutazione del rischio

17.03.2013

**ANTIRICICLAGGIO**

Modalità di registrazione nell'archivio informatico

22.03.2013

**ANTIRICICLAGGIO**

## NOTIZIARIO

vedi 3 | 5 | 10 X

18.2.2013 **ATTIVITÀ FINANZIARIE | ANTIRICICLAGGIO | PROFESSIONISTI | OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**

Nozione di riciclaggio - Differenze rispetto alle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. -